

XVI legislatura

**Schema di decreto legislativo
recante norme in materia di
accesso anticipato al
pensionamento per gli addetti
alle lavorazioni particolarmente
faticose e pesanti
(Atto del Governo n. 332)**

Marzo 2011
n. 102



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
<i>Articolo 1 (Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Modalità di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e relativa documentazione)</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 3 (Meccanismo di salvaguardia)</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 4 (Modalità attuative)</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 5 (Obblighi di comunicazione)</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 6 (Disposizioni sanzionatorie)</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 7 (Copertura finanziaria)</i>	<i>18</i>

PREMESSA

Lo schema di decreto in esame è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega relativa al pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti, posta dall'articolo 1 della legge n. 183 del 2010 e dalle norme ivi richiamate (articolo 1, comma 3 e commi da 90 a 93, della legge n. 247 del 2007).

Articolo 1

(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

Il comma 1 riconosce, in deroga al regime generale, il diritto di accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e il vigente regime delle finestre, alle seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:

- a) lavoratori impegnati nelle mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999;
- b) lavoratori notturni, ripartiti, ai fini del presente decreto, in:
 1. lavoratori a turni, che prestano la loro attività di notte per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi annui non inferiore a 78 (per chi ha maturato i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo 1° luglio 2008 - 30 giugno 2009) e non inferiore a 64 giorni per coloro che maturano i requisiti successivamente all'anzidetto periodo;
 2. lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra le 24.00 e le 5.00, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
- c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le tariffe INAIL di cui all'elenco 1 contenuto nell'allegato 1 al presente schema, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, con ritmo determinato da misurazione di tempi, sequenze di postazioni, ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi, con esclusione degli addetti ad attività collaterali alle linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento di materiali ecc.;
- d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Il comma 2 chiarisce che il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma 1 abbiano svolto una o più delle

attività lavorative indicate, secondo le modalità ivi previste, per un periodo di tempo pari:

- a) ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
- b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Il comma 3 puntualizza che, ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2, si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attività lavorative indicate, con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.

Il comma 4 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i lavoratori dipendenti di cui al comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007. Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di vita previsti dall'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Il comma 5 disciplina il periodo transitorio 2008-2012, stabilendo che i lavoratori di cui al comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico in presenza dei seguenti requisiti:

- a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, un'età anagrafica ridotta di un anno rispetto a quella indicata nella Tabella A di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007;
- b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007;
- c) per l'anno 2010, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di una unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella predetta Tabella B;
- d) per gli anni 2011 e 2012, un'età anagrafica inferiore ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella medesima Tabella B.

Il comma 6 dispone che per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009, la riduzione del requisito di età anagrafica prevista ai commi 4 e 5 non può superare:

- a) un anno per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
- b) due anni per coloro che svolgono le predette attività lavorativa per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.

Il comma 7 considera, ai fini dell'applicazione del comma 6, tra le attività di cui alle lettere a) e b) del comma medesimo, quella svolta da ciascun lavoratore per il periodo di tempo più lungo nell'ambito del periodo di tempo minimo di cui al comma 2 e, nel caso di svolgimento per un periodo di tempo equivalente, quella di cui alla lettera b). Qualora il lavoratore di cui al comma 6 abbia svolto anche una o più delle attività di cui alle altre fattispecie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si applica il beneficio ridotto previsto dal predetto comma 6 solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le predette attività, le attività specificate al comma 6 medesimo siano state svolte per un periodo superiore alla metà.

La RT, dopo aver illustrato le norme, riproduce sinteticamente nella seguente tabella i requisiti necessari per l'accesso al pensionamento dei lavoratori inseriti nelle categorie in esame.

ANNI	Lettere a), c) d) e lavoratori notturni ≥ 78 giorni		Lavoratori notturni 64-71 giorni		Lavoratori notturni 72-77 giorni	
	Età	Quota	Età	Quota	Età	Quota
01/07/08 - 30/06/09	57 (-1)					
01/07/09 - 31/12/09	57 (-2)	93 (-2)	58 (-1)	93 (-2)	57 (-2)	93 (-2)
2010	57 (-2)	94 (-1)	58 (-1)	94 (-1)	57 (-2)	94 (-1)
2011	57 (-3)	94 (-2)	59 (-1)	94 (-2)	58 (-2)	94 (-2)
2012	57 (-3)	94 (-2)	59 (-1)	94 (-2)	58 (-2)	94 (-2)
dal 2013	58 (-3)	94 (-3)	60 (-1)	95 (-2)	59 (-2)	94 (-3)

Ribadisce poi che rimane comunque ferma la possibilità di accedere al pensionamento anticipato, indipendentemente dall'età anagrafica, qualora in possesso di un'anzianità contributiva pari a 40 anni.

A questo punto la RT riepiloga le possibilità di anticipo massimo del pensionamento, sintetizzandole nelle tabelle seguenti (si ricorda che in tutti i casi è stata adottata l'ipotesi prudenziale di una piena operatività delle disposizioni dal 1° gennaio 2011):

Anticipo massimo rispetto ai requisiti anagrafici generali consentito ai lavoratori addetti ad attività usuranti in ragione del semestre di maturazione dei requisiti

Anno	lettere a), b) più di 78 giorni lavorativi, c) e d) del comma 1	Lettera b) punto 1) fra 77 e 72 giorni lavorativi	Lettera b) punto 1) fra 71 e 64 giorni lavorativi
2008	0,5 anni (2° sem.)	Nessun anticipo (2° sem.)	Nessun anticipo (2° sem.)
2009	2 anni (1° sem.) e 2,5 anni (2° sem.)	0 anni (1° sem.) e 2,5 (2° sem.)	0 anni (1° sem.) e 0,5 (2° sem.)
2010	3 anni	3 anni	2 anni
2011	3 anni	3 anni	1 anno
2012	3 anni	3 anni	2 anni
dal 2013	3 anni	2 anni	1 anno

**Valutazione anticipo medio di maturazione dei requisiti rispetto ai requisiti generali
consentito ai lavoratori addetti ad attività usuranti in ragione del semestre di maturazione
dei requisiti**

Anno	lettere a), b) più di 78 giorni lavorativi, e) e d) del comma 1	Lettera b) punto 1) fra 77 e 72 giorni lavorativi	Lettera b) punto 1) fra 71 e 64 giorni lavorativi
2008	0,5 anni (2° sem.)	Nessun anticipo (2° sem.)	Nessun anticipo (2° sem.)
2009	1 anno (1° sem.) e 1,4 anni (2° sem.)	0 anni (1° sem.) e 1,4 (2° sem.)	0 anni (1° sem.) e 0,5 (2° sem.)
2010	1,9 anni	1,9 anni	1,4/1,5 anni
2011	1,9 anni	1,9 anni	0,8 anni
2012	1,9 anni	1,9 anni	1,4/1,5 anni
dal 2013	1,9 anni	1,4/1,5 anni	0,8 anni

Al riguardo, si ritiene ragionevolmente prudentiale il decremento dell'anticipo medio assunto dalla RT rispetto a quello massimo che sarebbe consentito dalle norme proposte, atteso che, oltre al requisito di un minimo di 35 anni di anzianità contributiva, è stato altresì introdotto un vincolo relativo alla somma di età anagrafica e anzianità contributiva.

La RT fa presente che nella valutazione e nella stima dei soggetti interessati sono state confermate le valutazioni e basi tecniche prese a riferimento per l'originario schema di decreto legislativo sia in considerazione della articolata analisi effettuata sia tenuto conto che per la tipologia di intervento in esame, il quale prevede la concessione di benefici parametrati al percorso lavorativo pregresso dei lavoratori, le medesime possono confermarsi adeguate ed ispirate a criteri di prudenzialità.

La RT procede ad una stima dei lavoratori interessati suddividendoli analiticamente per le categorie considerate dal presente schema.

Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 19 maggio 1999

La valutazione del flusso annuo di lavoratori che maturano nei prossimi anni l'età minima prevista dai requisiti agevolati e un'anzianità contributiva compresa fra 35 e 39 anni è effettuata considerando la specifica base assicurativa dell'INPS dalla quale è

possibile desumere anche la numerosità di coloro che hanno svolto tale attività con una certa continuità (ad esempio 7 anni negli ultimi 10 anni).

E' stato possibile pertanto stimare le seguenti platee in ragione dell'anno di maturazione dei requisiti:

2008	2009	2010	2011	2012	dal 2013
600	1.300	1.300	1.450	1.600	1.700

Lavoratori notturni

La principale fonte utilizzata per le stime contenute in questa nota è l'indagine Istat relativa a "L'organizzazione dei tempi di lavoro: la diffusione degli orari "atipici" - 2004". Tale rilevazione è preferibile, per la specifica analisi in esame, rispetto a quelle successive in quanto consente la stima del lavoro notturno svolto in via abituale.

Dalla predetta indagine risulta che i lavoratori dipendenti che lavorano abitualmente di notte sono circa 869.000. Considerando le classi di età al 2001 dai 46 ai 50 anni risultano circa 105.000 lavoratori per una media di circa 21.000 lavoratori per ogni classe di età.

Tali soggetti vanno poi ridotti a circa 18.700 in media (in misura pari a circa l'11%) in quanto dei predetti 869.000 circa 64.000 risultano con rapporto di lavoro a tempo determinato (circa il 7,4%) e circa 35.000 operano su uno schema di lavoro a due turni che prevede il secondo turno terminare dopo le 23.00 ma non operare nei termini previsti dalla norma in esame nel periodo notturno.

Tenuto conto delle distribuzioni per età/anzianità delle pensioni decorrenti di anzianità degli ultimi anni e considerando come parametro di riferimento requisiti congiunti di 57 anni di età e anzianità comprese tra 35-39 anni ovvero il requisito di 40 anni di anzianità contributiva si può stimare in circa il 65% coloro che possono maturare prima i requisiti congiunti sopra indicati rispetto ai 40 anni di anzianità.

In tal modo si perviene ad un flusso di potenziali beneficiari dell'ordine di 12.200 soggetti.

La predetta indagine indica con riferimento ai circa 834.000 lavoratori (869.000 - 35.000, che operano su uno schema di lavoro a due turni che prevede il secondo turno terminare dopo le 23 ma non operare nei termini previsti dalla norma in esame nel periodo notturno) la

ripartizione tra lavoratori operanti a 4 turni, a 3 turni, a 2 turni (con turno di notte) e non a turni. In sintesi:

4 turni:	35,4%
3 turni:	37,4%
2 turni:	3,8%
non a turni	23,4%.

Lavoratori con 78 giornate l'anno nel periodo notturno e lavoratori che svolgono lavoro nel periodo notturno per periodi di lavoro effettivo di durata pari all'intero anno lavorativo e per almeno 3 ore da mezzanotte alle cinque del mattino.

Valutando che le soglie poste siano in grado di coinvolgere il 60% dei lavoratori a 3 turni, nessun lavoratore a 4 turni, il 100% dei lavoratori a 2 turni e il 75% dei lavoratori non a turni (attesi i vincoli posti su tutte le giornate lavorative, svolte per almeno 3 ore nel periodo notturno), si perviene a un flusso di soggetti pari a circa 5.300-5.350 su base annua crescenti fino a 5.700 dal 2013.

Ad una valutazione sostanzialmente congruente con quella sopra rappresentata si può pervenire considerando l'indagine Istat su dati relativi al 2004 sempre afferente al lavoro notturno limitando l'analisi all'omologa classe di età 49-53 (nel 2004) relativa a coloro che hanno risposto, nell'ambito del questionario sottoposto, "almeno 2 giorni a settimana". Considerando, infatti, i lavoratori dipendenti, a tempo pieno e indeterminato, si perviene, con un ulteriore abbattimento del 30% circa per tener conto della diversa rilevazione (che non tiene necessariamente conto del criterio dell'abitudine del lavoro notturno, viceversa imposto dalla normativa in esame) ad un numero medio di soggetti per classe di età pari a circa 19.000/19.500, confrontabile con il numero medio di soggetti per classi di età pari a 18.700 sopra considerato sulla base dei dati 2001 ai fini delle successive elaborazioni.

Ai fini di una valutazione dei flussi annui occorre tener presente la modulazione per singole classi di età e la circostanza, per quanto concerne l'onere a regime, che se nella classe quinquennale 46-50 anni della rilevazione Istat su dati 2001 vi è una numerosità media iniziale di 21.000 soggetti circa in quella del quinquennio precedente la numerosità media risulta attorno a 24.200 soggetti con un incremento di circa il 15% (confermato anche dai dati del 2004). Tenuto conto che

non tutto il predetto incremento si trasforma in incremento dei flussi annui dei beneficiari si perviene alla seguente stima delle platee in ragione dell'anno di maturazione dei requisiti:

2008	2009	2010	2011	2012	dal 2013
2.670	5.350	5.450	5.500	5.600	5.700

Lavoratori con un numero di giornate l'anno pari o inferiori a 77 e pari o superiori a 64 giornate l'anno nel periodo notturno (per coloro che maturano i requisiti di accesso dal 1° luglio 2009)

— *Lavoratori con un numero di giornate l'anno di lavoro notturno pari a 72-77*

Valutando che l'intervallo di numero di giornate considerato sia in grado di coinvolgere il 20% dei lavoratori a 3 turni e il 3% dei lavoratori a 4 turni, si perviene a un flusso annuo di soggetti pari a circa 1.040 su base annua crescenti fino a 1.100 dal 2013:

2009	2010	2011	2012	dal 2013
500	1.050	1.060	1.080	1.100

— *Lavoratori con un numero di giornate l'anno di lavoro notturno pari a 64-71*

Valutando che l'intervallo di numero di giornate considerato sia in grado di coinvolgere il 20% dei lavoratori a 3 turni e il 10% dei lavoratori a 4 turni, si perviene a un flusso annuo di soggetti pari a circa 1.300 su base annua crescenti fino a 1.450 dal 2013:

2009	2010	2011	2012	dal 2013
650	1.300	1.350	1.370	1.450

Lavoratori addetti alla cd. "catena"

La valutazione della platea di operai addetti a linea catena, dipendenti dalle imprese che utilizzano nel proprio ciclo lavorativo linee catena, e dei relativi flussi medi annui di pensionandi, è stata effettuata nei seguenti termini.

Partendo dall'utilizzazione delle tariffe dei premi Inail (D.P.R. n. 1124 del 1965), che evidenziano le caratteristiche specifiche del rischio relativo alle lavorazioni stesse per ciascuna posizione assicurativa

aziendale, si è provveduto al successivo incrocio dei dati aziendali di fonte Inail con i dati individuali dei lavoratori contenuti negli archivi Inps.

Come è noto, negli archivi Inail, per ciascuna impresa, è presente una stima degli addetti effettuata attraverso il monte complessivo annuo delle retribuzioni: non è possibile pertanto individuare le caratteristiche anagrafiche, professionali e contributive dei singoli lavoratori.

L'INPS, a sua volta, possiede informazioni sulle imprese, classificate secondo il Codice Statistico Contributivo (CSC), che ne individua l'attività economica, e sui lavoratori, dei quali possiede, tra le altre informazioni, la storia lavorativa (imprese presso cui ha lavorato, settore di attività economica, durata di esposizione), l'età, il genere, l'anzianità contributiva, il codice contratto, la qualifica e il livello di inquadramento.

In ciascun comparto (metalmecchanici, chimici, alimentari, ecc.) esistono uno o più livelli di inquadramento, che individuano gli operai addetti alle linee catena. I livelli di inquadramento sono stati selezionati se compatibili con l'organizzazione delle linee catena.

Nei livelli di inquadramento degli operai effettivamente addetti alle linee catena sono, comunque, compresi anche gli operai addetti al rifornimento dei materiali e coloro che si occupano della manutenzione della linea catena. Inoltre, per alcuni comparti, a parità di inquadramento, la presenza di imprese organizzate con linee catena risulta estremamente limitata. Per questo motivo, per ciascun settore di attività, sono stati stimati percentualmente gli operai effettivamente esposti all'attività usurante.

I lavoratori con la qualifica di operaio, prescindendo dal livello di inquadramento e dalla dimensione di impresa, risultano quindi essere circa 233.000 per le voci di tariffa Inail prescelte. Considerando i livelli di inquadramento compatibili con le cd. "linee a catena" e dopo l'esclusione degli operai che si occupano dei rifornimenti e della manutenzione della linea catena, come sopra specificato, è stato possibile individuare, la platea degli operai impiegati nella linea catena, che risulta pari a circa 82.000 soggetti (il 35,1% del totale degli operai delle nove voci tariffa Inail prescelte).

Per il calcolo dei pensionandi si è proceduto estraendo dagli archivi Inps degli "estratti contributivi" una combinazione di variabili: nove voci di tariffa Inail prescelte, qualifica, livello di inquadramento,

età compresa nell'intervallo 48-56 e anzianità contributive corrispondenti ad un soggetto che, all'età minima prevista dai requisiti agevolati, possiede un'anzianità pari a 35-39 anni.

Il flusso annuo dei soggetti in ragione della maturazione dei requisiti risulta pertanto il seguente:

2008	2009	2010	2011	2012	2013
240	490	470	600	600	700

Lavoratori addetti a mezzi pubblici pesanti di trasporto persone

Si tratta di conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Dalla specifica base assicurativa INPS, enucleando le qualifiche di operaio, si perviene ad una platea complessiva di circa 60.000 unità, che, sempre considerando la distribuzione per età/anzianità con riferimento a coloro che matureranno l'età minima prevista dai requisiti agevolati e un'anzianità contributiva compresa fra 35 e 39 anni, conduce ad un flusso annuo di soggetti pari a circa 400-420 unità.

Da quanto sopra evidenziato si perviene ai seguenti flussi annui di potenziali beneficiari:

2008	2009	2010	2011	2012	2013
210	420	420	420	420	420

Al riguardo, mentre appare ispirata a sufficiente prudenzialità la quantificazione dei soggetti beneficiari rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b), si ritiene che andrebbe chiarita più puntualmente la procedura di calcolo adottata per giungere alla stima dei soggetti interessati in relazione sia agli addetti alla linea-catena che ai lavoratori del settore dei trasporti. Infatti, per gli addetti alla linea catena (82.000 soggetti), si osserva che - anche ipotizzando una distribuzione lineare per classi di età nell'arco di 40 anni - la RT evidentemente stima che annualmente solo un quarto dei soggetti con pari età anagrafica abbia i requisiti di anzianità richiesti, pur trattandosi di soggetti che generalmente entrano nel mondo del lavoro molto giovani, e per i quali sembra difficile ipotizzare che non rispondano ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) e b).

Si ritiene, alla luce delle cifre riportate dalla RT, che la considerazione appena svolta possa considerarsi valida anche per gli addetti a mezzi pubblici pesanti di trasporto persone.

In sostanza, non essendovi ragione per ipotizzare una particolare distribuzione dei lavoratori in questione in termini di età e non potendosi nemmeno ritenere che la norma riguardi soltanto una piccola percentuale dei pensionandi sulla base dei requisiti ordinari, il livello molto basso in termini percentuali dei destinatari della norma appare meritevole di ulteriori chiarimenti ed elementi giustificativi.

La RT continua asserendo che tali potenziali beneficiari risultanti nel caso in cui i requisiti agevolati non fossero crescenti nel tempo risulterebbero complessivamente:

2008	2009	2010	2011	2012	dal 2013
3.705	8.710	9.990	10.380	10.670	11.070

Al riguardo, si rileva che il dato relativo al 2008 non corrisponde alla somma degli addendi sopra indicati dalla RT, il cui risultato sarebbe pari a 3.720.

Tuttavia - afferma ancora **la RT** -, gli stessi soggetti vanno ridotti parzialmente in considerazione della circostanza che i requisiti agevolati:

- a) nel caso generale, al fine di consentire un anticipo della pensione al massimo di 3 anni e non superiore a tale limite, in presenza del requisito anagrafico minimo di 57 anni presuppongono un'anzianità contributiva crescente a 36-37 anni e dal 2013 l'età minima è innalzata a 58 anni (in presenza di un'anzianità contributiva minima di 36 anni);
- b) nei casi di lavoro notturno con un numero di giorni lavorativi nel periodo notturno inferiori a 78 ma pari o superiori a 64 vengono ulteriormente rideterminati al fine di ridurre l'anticipo massimo concesso rispetto alla lettera a):

Anno di maturazione dei requisiti agevolati	2008	2009	2010	2011	2012	dal 2013
Totale soggetti interessati	3.705	7.840	7.990	8.310	8.550	8.860
<i>di cui con requisiti commi 4 e 5</i>	<i>3.705</i>	<i>6.800</i>	<i>6.110</i>	<i>6.380</i>	<i>6.580</i>	<i>6.820</i>
<i>di cui comma 6 lettera a)</i>		<i>590</i>	<i>1.040</i>	<i>1.080</i>	<i>1.100</i>	<i>1.160</i>
<i>di cui comma 6 lettera b)</i>		<i>450</i>	<i>840</i>	<i>850</i>	<i>870</i>	<i>880</i>

Le sopra rappresentate valutazioni numeriche dei soggetti interessati scontano la possibilità di cumulo di più periodi di lavoro nelle diverse attività interessate, nei termini dei criteri di prudenzialità adottati (al riguardo, si tenga presente che nelle tipologie di lavoratori considerati vi possono comunque essere sovrapposizioni, prudenzialmente non considerate nelle predette valutazioni).

Al riguardo, in ordine a tale ultimo - fra l'altro cospicuo - decremento della platea di soggetti interessati, si rileva che esso sembra motivato da vincoli normativi che sembrano essere già stati considerati nel corso dell'analisi svolta dalla RT, per esempio ipotizzando un anticipo medio del pensionamento, rispetto a quello possibile a legislazione vigente, inferiore (correttamente) al livello massimo consentito dalla riduzione dell'età anagrafica. Quanto appena detto avrebbe ovviamente un impatto diretto e proporzionale sull'onere stimato.

VALUTAZIONI FINANZIARIE

La RT conclude la sua analisi utilizzando il complesso dei dati e delle ipotesi sopra forniti per quantificare gli effetti finanziari delle disposizioni in esame. Oltre al numero dei soggetti interessati e al periodo medio di anticipo, la RT considera un importo medio della prestazione, tenuto conto della specificità dei soggetti in esame, per le pensioni decorrenti nel 2011, pari a circa 23.000 euro annui.

Gli oneri derivanti dal provvedimento, fermo in ogni caso il meccanismo di salvaguardia di cui all'articolo 3, trovano, sulla base delle valutazioni sopra riportate, capienza nelle risorse disponibili sia nel breve periodo che a regime. Infatti, ad esempio, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti a regime¹ l'onere risulta valutabile

¹ Valutazione che è confermata anche per la generazione di soggetti (coloro che maturano i requisiti nel 2012) per i quali si verificano gli anticipi medi di maggiore dimensione: 6.580 x 24.150 euro x 1,9 + 870 x 24.150 euro x 1,9 + 1.100 x 24.150 euro x 1,45 = 380 min di euro.

nei seguenti termini: $6.820 \times 25.000 \text{ euro} \times 1,9 + 880 \times 25.000 \text{ euro} \times 1,45 + 1.160 \times 25.000 \text{ euro} \times 0,8 = 380 \text{ mln di euro}$.

La RT asserisce poi che nel medio lungo termine lo sviluppo degli importi medi individuali è compensato dallo stratificarsi di un minore effetto a seguito dell'anticipo del pensionamento rimanendo quindi comunque adeguata la dimensione del fondo utilizzato a copertura del provvedimento.

In ogni caso, prosegue la RT, è comunque ragionevole prevedere a lungo termine, compatibilmente con le evoluzioni dei processi lavorativi costantemente in atto, una progressiva riduzione del peso specifico delle attività lavorative in esame, la quale prudenzialmente non è stata considerata, nonché per effetto dell'adeguamento dei requisiti (requisito anagrafico di età e requisito anagrafico somma) all'aumento della speranza di vita, di fatto, un incremento (come per i soggetti che accedono al pensionamento sulla base dei requisiti generali) della quota di coloro che matureranno i requisiti per il pensionamento in presenza di 40 anni di contributi, con conseguente contenimento della quota di soggetti concretamente ammessi al beneficio dell'anticipo rispetto ai requisiti generali.

In ogni caso, la RT fa presente che le sopra rappresentate valutazioni scontano altresì la concreta piena realizzabilità sul piano amministrativo dell'attività di accertamento, con riferimento anche alla diversificazione, nell'applicazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato, prevista in ragione del differente numero di giornate lavorate nel periodo notturno.

Gli oneri del provvedimento vengono pertanto prudenzialmente cifrati in 312 mln di euro nel 2011, 350 mln nel 2012 e 383 mln di euro a decorrere dal 2013.

Al riguardo, si osserva che se la stima del valore medio dei trattamenti pensionistici appare ispirata a criteri di sufficiente prudenzialità, va tuttavia evidenziato che gli importi indicati nella RT variano da un minimo di 23.000 euro ad un massimo di 25.000, il che non consente calcoli puntuali.

Si rappresenta, poi, che se il comma 9 (di cui si parlerà in seguito) consente di escludere l'obbligo di corrispondere eventuali arretrati a chi avesse maturato i requisiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, tuttavia l'articolo 2, comma 1, lettera a) induce a ritenere che il beneficio spetti immediatamente a coloro in possesso

dei requisiti richiesti nel 2009-2010. Ne deriva, per il 2011, un effetto-accumulo dei beneficiari (con stratificazione delle classi degli anni precedenti), avente fra l'altro riflessi nel 2012 (essendo il periodo medio di anticipo del pensionamento pari a 1,9 anni), che non sembra essere stato calcolato dalla RT.

Si rileva, inoltre, che la scelta di moltiplicare l'importo medio annuale per l'anticipo medio ed ascrivere il risultato per intero all'anno di maturazione dei requisiti appare metodologicamente non corretta, atteso che i flussi annuali presentano una certa variabilità, anche se la limitata ampiezza di detta variabilità non determina cospicui scostamenti degli oneri rispetto a quanto riportato nella RT.

Infine, trattandosi di materia pensionistica, si ricorda che la vigente normativa contabile richiede che la RT contenga una proiezione perlomeno decennale degli effetti finanziari della misura in esame.

Il comma 8 fa salve le norme di miglior favore per l'accesso anticipato al pensionamento, rispetto ai requisiti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con le disposizioni del presente articolo.

Il comma 9 posticipa i benefici in esame dopo la prima decorrenza utile dalla data di entrata in vigore del presente decreto purché, in ogni caso, successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Al riguardo, si evidenzia che l'ultima disposizione sembra escludere la possibilità di erogare trattamenti a titolo di arretrato nel caso in cui il soggetto avesse conseguito i requisiti richiesti in un periodo precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2

(Modalità di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e relativa documentazione)

Il comma 1 pone a carico del lavoratore interessato all'accesso ai benefici di cui all'articolo 1 l'obbligo di trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione:

- a) entro il 30 settembre 2011 qualora abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati di cui all'articolo 1 entro il 31 dicembre 2011 ;
- b) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il comma 2 elenca i documenti che in copia o estratto devono corredare la domanda di cui al comma 1, unitamente agli elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento secondo quanto previsto dall'articolo 1, con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai necessari periodi di espletamento del lavoro come stabilito dal medesimo articolo 1, sia alla dimensione ed all'assetto organizzativo dell'azienda, riferibili ad una serie di documenti, puntualmente individuati dalla presente disposizione.

Il comma 3 prevede che l'ente previdenziale dal quale deve essere erogato il trattamento pensionistico comunica all'interessato, nel caso in cui l'accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, la quale resta subordinata alla presentazione all'ente medesimo della domanda di pensionamento dell'interessato ai fini della verifica dell'integrazione dei requisiti previsti.

Il comma 4 differisce il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico in caso di presentazione della domanda oltre i termini stabiliti dal comma 1 (fermo restando l'accertamento positivo dei requisiti) in misura pari a:

- a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
- b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi;
- c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre.

Il comma 5 prevede che vengano adottate modalità di rilevazione dello svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo, delle attività di cui all'articolo 1.

Il comma 6 pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di rendere disponibile per il lavoratore la documentazione di cui al comma 2, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima.

La RT, dopo aver illustrato dettagliatamente la norma, afferma che dalla documentazione richiesta deve risultare la completa dimostrazione del conseguimento del diritto al beneficio dell'anticipo al pensionamento, con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai necessari periodi.

Per i periodi successivi al mese di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 4, la documentazione richiesta è integrata anche dalla rilevazione in via automatica dello svolgimento delle attività in questione.

Al riguardo, si rappresenta la possibilità che gli obblighi di comunicazione posti a carico degli enti previdenziali e quelli di rilevazione laddove il datore di lavoro sia un ente pubblico possano determinare nuovi oneri, peraltro verosimilmente di modesta entità, per i quali si può soltanto ipotizzare che siano sostenibili a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.

Articolo 3

(Meccanismo di salvaguardia)

L'articolo prevede che, qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui all'articolo 7, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 6, individuati con il decreto di cui all'articolo 4, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

La RT evidenzia che quella sopra delineata è una procedura endogena alla complessiva disciplina della concessione del beneficio in esame che da un lato opera in via automatica garantendo il rispetto della spesa programmata nel settore pensionistico e dall'altro consente comunque ai lavoratori interessati il godimento del beneficio dell'anticipo dell'accesso al pensionamento rispetto ai requisiti generali.

Ne deriva che il meccanismo endogeno introdotto configura i benefici in esame come condizionati nell'ampiezza alla disponibilità di risorse e risulta operare all'inizio della fase procedimentale.

Al riguardo, andrebbero fornite maggiori assicurazioni in ordine all'idoneità della presente disposizione a salvaguardare gli equilibri di bilancio, atteso, da un lato, che la concessione del beneficio in esame sembra configurato, nelle disposizioni sostanziali recate dal presente decreto, come un diritto soggettivo e, dall'altro, che nella clausola di copertura finanziaria la spesa non è formulata in termini di tetto di spesa, bensì indicata sulla base di una valutazione, evidentemente non escludendosi la possibilità di uno sfioramento degli oneri, il che è appunto compatibile con oneri riferiti a diritti soggettivi.

Pur riconoscendo che il meccanismo adottato consente di avere tempestiva contezza dell'eventuale eccedenza di domande rispetto alle dotazioni finanziarie disponibili e quindi di differire la decorrenza dei relativi trattamenti pensionistici, va tuttavia segnalata la possibilità, proprio alla luce del fatto che il beneficio in esame sembra configurato come un diritto soggettivo, che insorga un cospicuo contenzioso giurisdizionale in materia, con esiti perlomeno incerti, anche perché la questione presenta profili che coinvolgono anche il diritto alla tutela

della salute, che appare evidentemente essere la *ratio* della normativa in esame.

Articolo 4 *(Modalità attuative)*

L'articolo demanda ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'emanazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, delle necessarie disposizioni attuative, con particolare riferimento:

- a) all'espletamento del monitoraggio e della procedura di cui all'articolo 3;
- b) alla disciplina del procedimento accertativo in relazione alla documentazione di cui all'articolo 2;
- c) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore del trattamento pensionistico fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di cui all'articolo 2;
- d) alla predisposizione di criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
- e) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali;
- f) alle disposizioni relative alle modalità di rilevazione, per i periodi di lavoro decorrenti dal 2011, dello svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo delle attività di cui all'articolo 1, commi 1 e 6;
- g) alla individuazione dei criteri di priorità di cui all'articolo 3;
- h) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria.

La RT si limita a descrivere l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 5 *(Obblighi di comunicazione)*

Il comma 1 dispone che il datore di lavoro comunica, esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai

competenti istituti previdenziali, con periodicità annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni così come definiti all'articolo 1, comma 1, lett. b).

Il comma 2 pone a carico del datore di lavoro che svolge le lavorazioni indicate dall'articolo 1, comma 1, lettera e), l'obbligo di darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall'inizio delle medesime. In sede di prima applicazione della presente disposizione, la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Il comma 3 punisce l'omissione delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1500.

La RT afferma che l'articolo prevede un potenziamento degli obblighi di comunicazione (e delle relative sanzioni) per il datore di lavoro in materia di lavoro notturno.

Al riguardo, andrebbe assicurato che tali maggiori obblighi, laddove posti a carico di pubbliche amministrazioni, siano sostenibili a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.

Articolo 6

(Disposizioni sanzionatorie)

Il comma 1, ferma restando l'applicazione della disciplina vigente in materia di revoca del trattamento pensionistico e di ripetizione dell'indebito, stabilisce che, qualora i benefici previdenziali di cui all'articolo 1 siano stati conseguiti utilizzando documentazione non veritiera, chi ha fornito tale documentazione è tenuto al pagamento in favore degli istituti previdenziali, a titolo di sanzione, di una somma pari al doppio di quanto indebitamente erogato.

Il comma 2 demanda al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria la verifica della veridicità della documentazione di cui all'articolo 2.

La RT illustra la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 7
(Copertura finanziaria)

L'articolo dispone che agli oneri di cui al presente decreto legislativo, valutati in 312 milioni di euro per l'anno 2011, 350 milioni di euro per l'anno 2012 e 383 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f) della legge n. 247 del 2007, appositamente costituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La RT illustra la norma e ricorda che il Fondo è stato originariamente dimensionato con riferimento ad un accesso di 5.000 soggetti ogni anno e per un periodo di anticipo medio di 3 anni. Rispetto a tale ipotesi, l'attuazione dei criteri di delega ha comportato il coinvolgimento di un numero di soggetti valutato superiore, ma con una determinazione del periodo medio di anticipo inferiore.

Al riguardo, si fa rinvio alle osservazioni sopra formulate in ordine alla quantificazione dell'onere e alla configurabilità del beneficio come diritto soggettivo.

Si prende altresì atto dell'asserzione della RT circa le modalità di dimensionamento del Fondo previsto dalla legge n. 247 del 2007, che presenta peraltro le necessarie disponibilità.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>